

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4503

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUSSOLINI, BIONDI**

Modifiche alla legislazione elettorale per la promozione delle pari opportunità di partecipazione di donne e di uomini alle cariche elettive

*Presentata il 19 novembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza che il cammino di adeguamento della norma ordinaria al dettato costituzionale non si debba mai arrestare.

Esso è infatti l'indice più rappresentativo della evoluzione culturale e democratica che il nostro Paese ha affrontato ed affronta, anche per rimanere all'altezza della sua storia, nell'ormai prossimo momento di definitiva integrazione culturale europea.

Questo appuntamento con la realtà europea deve trovarci pronti e, affinché si possano effettivamente affrontare i nuovi ambiti della politica, che sempre di più non sarà solo nazionale ma dovrà essere raccordata con la dimensione europea, la nostra società civile deve trovare un rap-

porto, con i propri rappresentati politici, il più possibile stretto e sentito, deve sentirsi effettivamente rappresentata, pena la sempre maggiore difficoltà di poter comprendere scelte politiche, che si dovranno confrontare con realtà sopranazionali.

Ecco dunque la necessità di rendere realmente rappresentativo il quadro di insieme delle cariche elettive, con la effettiva realtà imprenditoriale, professionale ed umana del nostro Paese, che vede sempre più donne presenti.

Ecco come può diventare concreta la modifica della norma costituzionale, là dove all'articolo 51 sono dettati i criteri per regolare la partecipazione alla vita democratica.

È, infatti oggi, legge del nostro Stato, e legge di rango costituzionale, la previsione

che impone alla Repubblica di « promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne » che costituisce il precetto di chiusura del richiamato articolo 51, primo comma, che così recita: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

Il provvedimento di integrazione e modifica del dettato costituzionale (legge costituzionale n. 1 del 2003) si è reso necessario per poter dare concretezza alla, fino ad oggi, solo ideale previsione delle « condizioni di eguaglianza » all'accesso alle cariche elettive, e ciò perché la problematica di una effettiva partecipazione femminile alle cariche elettive, problematica sentita già da tempo, aveva trovato una sua prima, inefficace, soluzione con le leggi che avevano affrontato la medesima questione nell'anno 1993.

Tutte le norme infatti erano cadute sotto la censura della Corte costituzionale che, con le pronunce del giugno 1995, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 39, del 20 settembre 1995, avevano deciso per la « illegittimità costituzionale » delle norme ordinarie di modifica delle leggi elettorali che, nel tentativo di rendere effettiva la pari opportunità dell'accesso di uomini e donne alle cariche elettive, avevano stabilito un precetto con « azione positiva » e non con un mero carattere programmatico e di indirizzo.

Tutto questo accadeva, ovviamente, prima della modifica del dettato costituzionale richiamata.

La modifica dell'articolo 51, con la previsione, per la Repubblica, di « promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne nell'accedere alle cariche elettive » muta il quadro di riferimento delle pronunce di illegittimità costituzionale prima richiamate.

È stato, infatti, autorevolmente considerato che la modifica-integrazione della Costituzione è stata voluta, votata ed approvata dal nostro Parlamento al fine di dare copertura costituzionale a tutti quei

provvedimenti, legislativi e amministrativi, con i quali si volessero garantire forme di paritaria partecipazione tra donne e uomini, in particolare alla designazione di cariche elettive.

Dunque il mutato precetto normativo di livello costituzionale, anche a parere della dottrina costituzionalista, consentirebbe di avere « copertura di rango costituzionale » a tutte quelle norme elettorali nelle quali venissero garantite, in modo eguale ad entrambi i sessi, condizioni di pari accesso alle cariche elettive, con la previsione quindi di una « identità ai blocchi di partenza ».

La modifica introdotta, sempre a parere della dottrina più autorevole, consentirebbe di assimilare le norme, come quella in esame, non alle previsioni di « azioni positive » vietate, in quanto attribuenti vantaggi speciali ad una categoria (le donne), ma a norme con funzione « antidiscriminatoria », miranti cioè a regolare in modo eguale le posizioni di uomini e di donne.

Quindi, in buona sostanza, precetti diretti a promuovere l'eguaglianza di *chance* e non misure che abbiano a garantire direttamente il risultato, creando una incompatibilità costituzionale « in tema di diritto all'elettorato passivo, rigorosamente garantito in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali » che è la motivazione di tutte le censure di incostituzionalità mosse alle leggi del 1993.

Il significato più profondo e le motivazioni più autentiche di questa proposta di legge risiedono, dunque, proprio nella volontà di rendere più effettivi e pregnanti i principi di eguaglianza di partecipazione e di efficacia, del nostro assetto istituzionale, nonché nella volontà di dare una nuova legittimazione ai poteri democratici, a partire dalla loro effettiva capacità di rappresentanza sociale e politica, fino a giungere alla ridefinizione del sistema delle garanzie, in relazione alla nuova democrazia maggioritaria. L'efficienza e l'efficacia delle istituzioni non si misurano solo sul piano organizzativo o funzionale, ma sulla loro capacità di tutelare l'inte-

resse generale, il bene comune, la cosa pubblica.

La sfida per gli uomini e le donne della nostra nazione è quella di inserirsi nei processi politici e decisionali, soprattutto in una fase di transizione e di cambiamento come l'attuale; e la via maestra, non può non considerarsi quella di inserire nel « *mainstream* », che è il momento nel quale, nel processo politico, coesistono volontà e responsabilità personali, uomini e donne effettivamente rappresentativi della realtà politica sociale e imprenditoriale.

Dunque la proposta di legge che si presenta interviene in ordine alle elezioni del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, comunali e provinciali.

Per la Camera dei deputati, anzitutto si pone il problema di assicurare una presenza alternata delle donne e degli uomini nelle liste proporzionali.

Per ciò che concerne le candidature nei collegi uninominali, il testo prevede che nell'ambito delle liste recanti il medesimo contrassegno, ogni sesso sia rappresentato in misura non superiore ai due terzi.

Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, è previsto che, nei gruppi di candidati di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ogni sesso sia rappresentato in misura non superiore ai due terzi.

Analoga disposizione è prevista per le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni regionali.

Infine, per garantire l'effettività delle suddette disposizioni è comminata la sanzione del mancato rimborso elettorale, ove le liste contravvengano alle disposizioni di legge.

Sia per le elezioni provinciali che per quelle comunali, è disposto che il numero dei candidati di uno stesso sesso, non possa essere superiore ai due terzi del totale dei candidati.

I partiti e i movimenti politici che non ottemperano alla disposizione in oggetto sono tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria calcolata in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione dei seggi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Collegi uninominali della Camera dei deputati).*

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati ».

## ART. 2.

*(Liste proporzionali per le elezioni della Camera dei deputati).*

1. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale formate da più di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato ».

## ART. 3.

*(Elezioni del Senato della Repubblica).*

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. In ogni gruppo il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati ».

ART. 4.

*(Elezioni del Parlamento europeo).*

1. All'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati ».

ART. 5.

*(Elezioni regionali).*

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente.

« 6. In ogni lista regionale e provinciale il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati ».

ART. 6.

*(Esclusione dai rimborsi elettorali).*

1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono esclusi dai rimborsi per le spese elettorali previsti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

ART. 7.

*(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti).*

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ciascuna lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati ».

ART. 8.

*(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In ciascuna lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati ».

ART. 9.

*(Elezione del consiglio provinciale).*

1. Al comma 2 dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ciascun gruppo il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati ».

ART. 10.

*(Sanzioni).*

1. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non ottemperano alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 e che superano la soglia del 2 per cento dei voti validamente espressi, sono tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria calcolata in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione dei seggi.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0052700\*